

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 04/03/2008 n. 826
d.lgs 163/06 Articoli 70 - Codici 70.1

In mancanza di una specifica normativa, i criteri di computo dei termini del procedimento amministrativo sono quelli che si rinvencono nella disciplina generale dettata dagli artt. 155 e ss. c.p.c. e 2963 c.c. (cfr. Cons. giust. amm., 27 maggio 1997, n. 181). Regola cardine è che nel calcolo dei termini a giorni dies a quo non computatur, dies ad quem computatur. Si pone una eccezione per i termini c.d. liberi per i quali non deve computarsi né il giorno iniziale né quello finale. Ciò premesso, sia i termini ordinatori che quelli perentori ed intermedi (o dilatori come quello in contestazione nel caso di specie), possono essere considerati come liberi solo in presenza di una norma che tali espressamente li qualifichi.